



COMUNE DI VOghera

Provincia di Pavia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.03.2025

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto	5
------------------------	---

TITOLO II

CAPO I - LA FASE PRE-CONTRATTUALE

ART. 2 - Pubblicità e programmazione	5
--	---

ART. 3 - Principi nello svolgimento dell’attività contrattuale e soglie	5
---	---

CAPO II - LA SCELTA DEL CONTRAENTE

SEZIONE I - Disposizioni generali

ART. 4 - Modalità di scelta del contraente	6
--	---

ART. 5 - Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento	7
---	---

ART. 6 - Criteri di aggiudicazione per procedura negoziata	8
--	---

SEZIONE II - Disciplina di gara

ART. 7 - Procedure di scelta del contraente sotto la soglia europea – Principi
--

comuni applicabili	9
--------------------------	---

ART. 8 - Principio di rotazione	10
---------------------------------------	----

ART. 9 - Procedure per indagini di mercato, formazione di elenchi, selezione
--

delle offerte	11
---------------------	----

ART. 10 - Elenco operatori economici	12
--	----

ART. 11 - Attività svolte dai Settori comunali	13
--	----

ART. 12 - Attività svolte da Servizio Appalti-Contratti	14
---	----

ART. 13 - Bandi e Avvisi	14
--------------------------------	----

ART. 14 - Seggio di gara e commissione giudicatrice	14
---	----

ART. 15 - Il Responsabile Unico del Progetto	15
--	----

ART. 16 - Termini delle procedure di appalto e di concessione	16
---	----

ART. 17 - Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e il Direttore Lavori	17
ART. 18 - Gare suddivise in lotti	17
ART. 19 - La selezione delle offerte	18
ART. 20 - Aggiudicazione	18

CAPO III - STIPULA E ROGITO

SEZIONE I - Atti preliminari alla stipula

ART. 21 - Spese contrattuali	19
ART. 22 - Garanzia definitiva	19

SEZIONE II - Stipula del contratto

ART. 23 - Contenuti ed allegati del contratto	20
ART. 24 - Forma del contratto	20
ART. 25 - Durata del contratto e proroga	21
ART. 26 - Domiciliazione e comunicazioni	21
ART. 27 - Termini per la stipula del contratto	22
ART. 28 - Copie del contratto elettronico	22

SEZIONE III - Rogito del contratto

ART. 29 - Ufficiale rogante	22
ART. 30 - Soggetti competenti alla stipula	22

CAPO IV - EFFICACIA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

SEZIONE I - Efficacia del contratto

ART. 31 - Efficacia e termini	23
-------------------------------------	----

SEZIONE II - Esecuzione del contratto

ART. 32 - Esecuzione	23
ART. 33 - Recesso dal contratto	23
ART. 34 - Cessione del contratto	24
ART. 35 - Cessione del credito derivante da contratto	24

TITOLO III - DEI SINGOLI CONTRATTI

ART. 36 - Donazione	24
ART. 37 - Convenzione con enti del Terzo Settore	25
ART. 38 - Contratti a titolo gratuito, contratti attivi e contratti esclusi	25
ART. 39 - Partenariato sociale e cessione di immobili in cambio di opere	25

TITOLO IV - Entrata in vigore e disposizioni transitorie

ART. 40 - Efficacia del Regolamento	25
ART. 41 - Adeguamento automatico e rinvio	26

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento viene emanato in conformità alle previsioni dell'art. 117, comma 6, della Costituzione, dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nonché del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito chiamato anche “Codice”), e s.m.i. e degli altri atti attuativi del suddetto Codice.
2. Il presente Regolamento contiene la disciplina dei contratti stipulati dal Comune di Voghiera nel rispetto dei principi e delle norme fissati dalle direttive europee, dalla normativa vigente e dallo Statuto dell'Ente.
3. Restano fermi gli obblighi di aggregazione e di centralizzazione delle committenze, di qualificazione delle stazioni appaltanti nonché la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Codice.

TITOLO II

CAPO I

LA FASE PRE-CONTRATTUALE

Articolo 2 - Pubblicità e programmazione

1. L'individuazione dell'attività contrattuale da inserire in programmazione è demandata all'adozione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi ed al programma triennale dei lavori pubblici, nonché ai relativi aggiornamenti annuali. Restano ferme le previsioni vigenti in materia di DUP e di bilancio di previsione.
2. I programmi sono pubblicati nel rispetto della vigente normativa in materia di trasparenza.

Articolo 3 - Principi nello svolgimento dell'attività contrattuale e soglie

1. L'avvio della procedura di affidamento dei contratti è preceduto da apposita determinazione a contrarre del Dirigente del Settore/Titolare incarico E.Q. competente, che individua, ai sensi dell'art. 192 TUEL e dell'art. 17 del Codice:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.
2. La determinazione a contrarre deve, altresì, contenere tra l'altro le seguenti indicazioni:
 - a) l'individuazione del responsabile unico del progetto e dell'eventuale responsabile della fase di affidamento delle prestazioni;
 - b) l'attestazione della insussistenza di fattispecie di conflitto di interessi nei confronti del Dirigente/Titolare di Incarico di Elevata Qualificazione che sottoscrive il provvedimento, del Rup e del responsabile del procedimento di fase se nominato;
 - c) l'avvenuto accertamento in merito all'esistenza ed all'adesione o meno alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., dalle centrali di committenza regionali e/o ricorso al MEPA gestito da Consip S.p.A., ai sensi delle disposizioni normative vigenti;
 - d) l'indicazione di CPV, di CUP e CUI ove previsti, del CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, della categoria dei lavori prevalente e scorporabile;
 - e) i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, con adeguata motivazione in

ordine alla eventuale scelta del sorteggio.

3. È vietato il frazionamento artificioso di lavori, servizi e forniture aventi carattere unitario.
4. Gli atti preliminari di gara (capitolato e relativi allegati, eventuali altri documenti) devono essere approvati con la determinazione a contrarre o con altro idoneo provvedimento.
5. L'attività contrattuale deve svolgersi in applicazione dei principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, di buona fede e tutela dell'affidamento, di solidarietà e sussidiarietà orizzontale, di auto-organizzazione amministrativa, di autonomia contrattuale, di conservazione dell'equilibrio contrattuale, di tassatività delle clausole di esclusione e di massima partecipazione, di applicazione dei contratti collettivi di settore. Deve essere perseguito il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
6. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara.
7. Per l'applicazione del Codice le soglie di rilevanza europea sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione Europea.
8. Le procedure di affidamento di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea devono svolgersi nel rispetto dei principi di cui al comma 5 del presente articolo, delle prescrizioni degli artt. 48-50 del Codice, ed in particolare del principio di rotazione in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese e secondo le procedure previste dal capo II, sezione I, del presente Regolamento.

CAPO II **LA SCELTA DEL CONTRAENTE**

SEZIONE I **Disposizioni generali**

Articolo 4 - Modalità di scelta del contraente

1. Per la scelta del contraente il Comune utilizza le procedure aperte, ristrette, negoziate, ovvero il dialogo competitivo e le ulteriori fattispecie previste e disciplinate dal Codice dei contratti pubblici.
2. Fermo restando il divieto di frazionamento artificioso degli affidamenti e gli obblighi di programmazione, l'attività contrattuale si svolge, per le procedure sotto soglia europea, secondo le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a **150.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto dei servizi e delle forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo **inferiore a 140.000 euro**, anche senza

consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo **pari o superiore a 150.000 euro e inferiore ad 1 milione di euro**;

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo **pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea**, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Codice;

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo **pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea**.

3. Per le procedure negoziate va pubblicato sul sito del Comune, nella Sezione Amministrazione traparente - bandi di gara e contratti, l'avvio della consultazione.
4. Per gli affidamenti sotto soglia possono essere attivate previa idonea motivazione nella determinazione a contrarre, e nel rispetto del principio del risultato:
 - la procedura aperta, al di fuori delle ipotesi di cui al precedente comma 2 lett d);
 - la procedura negoziata, per le soglie di importo previste dal Codice per l'affidamento diretto.
5. Gli affidamenti diretti, vanno effettuati assicurando che siano scelti operatori economici in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali. La verifica delle pregresse esperienze può essere soddisfatta con qualsiasi modalità ritenuta idonea dal Rup, purché oggettivamente documentabile.
6. Per l'affidamento dei contratti di concessione sotto soglia si può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
7. Per le procedure in caso di somma urgenza e protezione civile l'affidamento diretto è disciplinato dall'art. 140 del Codice.

Articolo 5 - Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento

1. Per l'approvvigionamento di servizi e forniture, indipendentemente dall'importo, è, **di norma**, obbligatorio ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A, ovvero utilizzarne i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle stesse, fatti salvi gli obblighi di ricorrere alle convenzioni e agli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o da altri soggetti aggregatori previsti da specifiche disposizioni normative.
2. Qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali, è possibile procedere ad acquisto autonomo, dandone adeguata motivazione.

3. È possibile procedere ad acquisti autonomi extra Convenzioni di cui al comma 1, quando questi siano economicamente convenienti in termini qualitativi e quantitativi, previa adeguata motivazione.
4. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso le suddette convenzioni sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
5. In caso di assenza di convenzioni, o nella fattispecie di cui al precedente comma 2, è facoltativo ricorrere:
 - a) agli Accordi quadro stipulati da Consip S.p.A o da altri soggetti aggregatori di cui al comma 1;
 - b) ai Sistemi dinamici di acquisizione gestiti da Consip S.p.A. o da altri soggetti aggregatori di cui al comma 1.
6. Qualora una convenzione non sia ancora disponibile, in caso di motivata urgenza, è possibile esperire autonome procedure di acquisto, con durata e misura strettamente necessaria. I relativi contratti sono stipulati sotto condizione risolutiva, nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione.
7. In caso di irreperibilità dello specifico lavoro, bene o servizio sui cataloghi MEPA, occorre esperire una richiesta di offerta (RdO) sullo stesso MEPA o altra analoga piattaforma resa disponibile dai soggetti aggregatori di cui al comma 1, qualora sussista la categoria merceologica a cui quel lavoro, bene o servizio si riferisce.

Articolo 6 - Criteri di aggiudicazione per procedura negoziata

1. Ai sensi dell'articolo 50, comma 4 del Codice per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) del medesimo articolo, si procede all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2 del Codice, che prevede esclusivamente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per:
 - a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2 comma 1 lettera e), dell'allegato I.1 del Codice;
 - b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000,00 euro;
 - c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000,00 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;
 - d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
 - e) gli affidamenti di appalto integrato;
 - f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.
2. Per l'affidamento dei contratti relativi ai servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro, l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:
 - in relazione al 65 per cento dell'importo da porre a base di gara, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso;
 - per il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara, le tariffe possono essere oggetto di offerte al ribasso in sede di gara, fermo restando l'obbligo per la stazione

appaltante di stabilire un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.

All'affidamento dei contratti di servizi di ingegneria e architettura si applicano le disposizioni sulla verifica delle offerte anomale, al fine di consentire l'esclusione automatica dalla procedura competitiva delle proposte non coerenti con i principi dell'equo compenso.

Per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 140.000 euro, oggetto di affidamento diretto, i corrispettivi determinati secondo le modalità di cui all'Allegato I.13 del Codice possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.

SEZIONE II

Disciplina di gara

Articolo 7 - Procedure di scelta del contraente sotto la soglia europea - Principi comuni applicabili

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione, secondo quanto disposto dai successivi commi.
2. Restano fermi gli obblighi di razionalizzazione dei processi di approvvigionamento previsti dall'articolo 5 del presente Regolamento, così come gli obblighi di programmazione di cui all'articolo 2 e quelli di trasparenza previsti dall'art. 28 del Codice, nonché la facoltà di ricorrere alle procedure ordinarie, salvaguardando, in ogni caso, il perseguitamento del principio del risultato dell'affidamento con la massima tempestività.
3. Ai contratti oggetto di affidamento si applicano, altresì, le disposizioni in materia di clausole sociali e criteri di sostenibilità energetica ed ambientale.
4. Nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del Codice, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Il Dirigente/ Titolare di Incarico di Elevata Qualificazione competente verifica le dichiarazioni con modalità predeterminate periodicamente da apposita Determinazione. E' fatto salvo il controllo sistematico della regolarità contributiva tramite Durc ovvero delle certificazioni rilasciate dagli Enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale e delle Annotazioni nel Casellario informatico Anac.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali e/o speciali dichiarati la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'Anac ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal Comune di Voghera per un periodo da sei a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Per gli affidamenti di valore superiore ad Euro 40.000 i controlli previsti dal Codice sono effettuati utilizzando il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), disponibile sul sito di Anac. In sede di presentazione delle offerte gli operatori economici devono trasmettere alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il predetto

Fascicolo virtuale.

5. Come previsto dall'art. 53 del Codice, in casi debitamente motivati, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale e non è suscettibile di riduzione né di aumenti così come la cauzione provvisoria. Quest'ultima può essere richiesta solo per particolari esigenze, correlate alla tipologia e specificità della singola procedura, da motivare nella determinazione a contrarre o nell'avviso di indizione della procedura.
6. I termini dilatori previsti dall'art. 18 del Codice per la stipula del contratto non si applicano agli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.
7. Per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, ad eccezione di quelli per i quali sia accertato un interesse transfrontaliero certo, tenuto conto dell'oggetto delle caratteristiche o del mercato di riferimento, possono essere riservati a piccole e medie imprese il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e di concessione o l'esecuzione.

Articolo 8 - Principio di rotazione

1. Il principio di rotazione prevede il divieto di affidamento o aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
2. L'affidamento o il reinvito al contraente uscente hanno carattere eccezionale e devono essere adeguatamente motivati, secondo quanto indicato all'art. 49, comma 4 e 5 del Codice.
3. La rotazione non si applica ove il nuovo affidamento avvenga tramite l'esperimento di procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, senza limitazione del numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
4. Per i contratti affidati con le procedure negoziate senza bando, il Comune non applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
5. Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, il Comune ripartisce gli affidamenti in fasce in base al valore economico e la rotazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, ed all'interno del medesimo settore merceologico/categoria di opere.
6. Le fasce di valore determinate sono le seguenti:
 - a) per i servizi e le forniture:
 - 1) da 5.000 euro fino a 39.999 euro;
 - 2) da 40.000 euro fino a 139.999 euro;
 - 3) da 140.000 euro fino alla soglia europea di cui all'art. 14 del Codice.
 - b) per i lavori:
 - 1) da 5.000 euro a 39.999 euro;
 - 2) da 40.000 euro a 149.999 euro;

3) da 150.000 euro a 999.999 euro;

4) da 1.000.000 di euro fino alla soglia europea di cui all'art. 14 del Codice.

7. È consentito derogare al principio di rotazione con specifica motivazione nella Determinazione a contrarre in base all'art. 49 comma 4 del Codice. In particolare possono essere indicate le seguenti motivazioni che devono ricorrere congiuntamente:

- a) particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
- b) effettiva assenza di alternative;
- c) accurata esecuzione del precedente contratto;
- d) qualità della prestazione resa.

Costituiscono legittime cause di deroga al principio di rotazione le fattispecie per le quali il Codice consente un'eccezione al principio di concorrenza, tra le altre quelle relative a:

- a) unicità dell'operatore economico di cui all'art. 76, comma 2, lett. b), del Codice;
- b) forniture complementari di cui all'art. 76, comma 4, lett. b), del Codice;
- c) prestazioni supplementari di cui all'art. 120, comma 1, lett. b), del Codice.
- d) urgenza che non consente alcun indugio prevista dall'art. 76, comma 2, lett. c), del Codice.

8. Per gli affidamenti di importo inferiore a 5.000 Euro, è consentito derogare al principio della rotazione secondo quanto dispone l'art. 49 comma 6 del Codice.

9. Ai sensi dell'art. 187 comma 1 del Codice per l'affidamento dei contratti di concessione di valore inferiore alla soglia europea si applica il principio di rotazione degli inviti per la scelta degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Articolo 9 - Procedure per indagini di mercato, formazione di elenchi, selezione delle offerte

1. Per la individuazione degli operatori da invitare alle procedure di selezione del contraente, il Comune può effettuare indagini di mercato, costituire elenchi o albi di operatori economici. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1 del Codice.
2. Il Dirigente/titolare incarico E.Q. competente ha facoltà di costituire un Elenco degli operatori economici abilitati per l'affidamento di lavori, servizi, forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, da utilizzare per la selezione dei concorrenti per le procedure di scelta del contraente ad invito al fine di garantire la corretta applicazione del principio di rotazione.
3. L'iscrizione all'Elenco, con i requisiti previsti da parte degli operatori economici non ha limiti temporali di durata e sarà oggetto di aggiornamento con cadenza semestrale secondo le modalità definite nel successivo articolo 10 .

Nei casi in cui i Responsabili Unici del Progetto intendano selezionare gli operatori economici, attraverso il MEPA di Consip S.p.A, o su altre piattaforme di soggetti aggregatori previsti da specifiche disposizioni normative, la determina a contrarre deve esplicitare i criteri di selezione degli operatori economici iscritti al bando di riferimento dell'acquisto evidenziando, a titolo esemplificativo:

- a) rotazione,
- b) indagine di mercato svolta a mezzo di avviso esplorativo.

Nel caso in cui siano istituiti gli elenchi di cui ai commi 2 e 3, gli operatori economici da invitare dovranno essere selezionati tra gli iscritti agli elenchi comunali ed al pertinente

bando e categoria del MEPA, o da elenco di operatori economici su altre piattaforme di soggetti aggregatori previsti da specifiche disposizioni normative.

4. Il Responsabile Unico del Progetto seleziona, nel rispetto del principio di rotazione, gli operatori economici da invitare al confronto competitivo secondo i criteri specificati nella determinazione a contrarre. Non possono essere usati in via ordinaria criteri di estrazione a sorte o casuali: tale possibilità potrà essere utilizzata solo in presenza di situazioni particolari nel caso in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori economici, con adeguata motivazione inserita nella Determinazione a contrarre.

Articolo 10 – Elenco operatori economici

1. Possono essere creati, con apposita Determinazione del Dirigente/Titolare di Incarico di Elevata Qualificazione competente, elenchi di operatori economici, ai quali attingere per individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) b) c) d) ed e) del Codice. Gli elenchi possono essere istituiti per specifiche categorie di prestazioni; ciascuna categoria può essere articolata in sotto-sezioni, suddivise per fasce di importo. L'aggiornamento degli elenchi avviene a cadenza almeno annuale, ovvero con tempistica inferiore qualora ricorrono motivate esigenze di pubblico interesse.
2. Gli operatori economici interessati all'inserimento nell'elenco sono invitati a produrre richiesta mediante apposito avviso da pubblicare per 30 giorni sul sito del Comune di Voghiera nella sezione Amministrazione trasparente/ bandi di gara e contratti e sulla Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici dell' Anac.
3. L'operatore economico interessato può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo o a singole categorie merceologiche.
4. L'ordine di inserimento nell'elenco degli operatori economici richiedenti è determinato, di norma, dall'ordine cronologico di acquisizione delle richieste. L'elenco è approvato con specifico provvedimento del Dirigente competente. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentito senza limitazioni temporali.
5. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) o il responsabile del procedimento di fase, se nominato, esamina le richieste presentate entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle stesse fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a 90 giorni in funzione del numero delle istanze acquisite. Le istanze pervenute oltre il termine fissato non sono valutate. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione. Gli elenchi sono pubblicati sul sito del Comune di Voghiera, nella sezione Amministrazione trasparente/ bandi di gara e contratti.
6. La trasmissione delle comunicazioni e della documentazione è disposta con Pec. Gli operatori economici sono tenuti a comunicare tempestivamente al Comune di Voghiera le eventuali variazioni intervenute sul possesso dei requisiti.
6. Il provvedimento di cancellazione dall'elenco è adottato dal Dirigente competente a conclusione di apposito procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/1990, per gli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti per l'iscrizione ed in particolare al ricorrere delle seguenti fattispecie:
 - formale richiesta dell'operatore economico;
 - cessazione dell'attività dell'operatore economico;
 - procedure concorsuali salvo i casi di cui all'art. 124 comma 4 del Codice;

- perdita dei requisiti di cui agli artt. 94-95-99 del Codice e/o dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- dichiarazioni mendaci che emergano anche all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni presentate;
- grave negligenza;
- malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- errore grave nell'esercizio della professione e gravi inadempimenti;
- mancata presentazione di offerta a seguito di tre inviti nel biennio precedente.

9. Il Dirigente/Titolare di Incarico di Elevata Qualificazione competente individua nella Determinazione a contrarre i criteri per la scelta degli operatori economici, che devono essere oggettivi e coerenti con l'oggetto, con la qualificazione professionale necessaria per l'esecuzione delle prestazioni da affidare e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti, previa idonea motivazione, solo in casi eccezionali in cui sia impossibile il ricorso ai criteri di cui al comma 8. Non può essere utilizzato il criterio cronologico di presentazione delle istanze. Se il numero degli operatori economici risulti inferiore al numero minimo previsto dall'art. 50 comma 1 lett. c) d) ed e) del Codice l'elenco degli operatori economici da invitare potrà essere integrato mediante criteri oggettivi da esplicare nella Determinazione a contrarre o, previa idonea motivazione, mediante sorteggio qualora tali criteri non siano utilizzabili.

Articolo 11 - Attività svolte dai Settori comunali

1. Ai fini dell'affidamento dei contratti pubblici, i Settori comunali esercitano le loro competenze in ordine a:

- a) programmazione e pianificazione dei lavori/servizi/forniture da realizzare;
- b) determinazione del fabbisogno e programmazione dei beni e servizi da acquisire;
- c) nomina del RUP ex art. 15 del Codice e/o del responsabile della fase di affidamento;
- d) redazione ed approvazione dei progetti di lavori, servizi e forniture e degli altri elaborati (deliberazione di Giunta o determinazione dirigenziale di approvazione e relativi allegati), ivi compresi il capitolato speciale o d'oneri, il piano di sicurezza e coordinamento o il DUVRI, con indicazione dei costi per la sicurezza e della manodopera, ove necessari, ed ogni altra documentazione specifica attinente alle procedure in oggetto; le spese di pubblicazione degli avvisi di gara e degli esiti di gara devono essere inserite nei quadri economici dei lavori, dei servizi e delle forniture, come gli incentivi per le funzioni tecniche, determinati nella misura stabilita dal relativo Regolamento comunale;
- e) l'assunzione degli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esterni che si ritiene necessario inserire nella Commissione giudicatrice;
- f) adozione della determinazione a contrarre e di aggiudicazione, conseguente alla verifica dei requisiti di partecipazione;
- g) tutti gli adempimenti relativi alla corretta esecuzione dei lavori, servizi e forniture, nonché dei relativi pagamenti;
- h) la gestione amministrativa dei contributi (regionali, statali, europei etc.) comunque denominati;
- i) le comunicazioni e invio dei dati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229 e decreto ministeriale 1 agosto 2013 “Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di

attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”.

- j) gli adempimenti di competenza in materia di pubblicazione e conseguenti in ordine alle disposizioni in materia di trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013 e s.m.i.

Articolo 12 - Attività svolte dal Servizio Appalti-Contratti

- 1. Il Servizio Appalti/Contratti fornisce supporto giuridico-operativo per la gestione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture e provvede alla stipula e registrazione dei contratti.

Articolo 13 - Bandi e avvisi

- 1. Tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi o avvisi di gara, salve le eccezioni di legge. Nei bandi o negli avvisi è indicato il codice identificativo di gara (CIG), acquisito attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
- 2. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati contengono le informazioni rispettivamente indicate nell'allegato II.6 del Codice.
- 3. I bandi di gara indicano, altresì, la durata del procedimento di gara, nel rispetto dei termini massimi di cui all'art.17, comma 3 del Codice, ed i criteri ambientali minimi di cui all'art. 57, comma 2 del Codice.

Articolo 14 – Seggio di gara e commissione giudicatrice

- 1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, o dal RUP.
- 2. Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura di affidamento sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 del Codice ovvero in qualsiasi altra ipotesi tale criterio sia ritenuto necessario per valore e/o rilevanza e/o oggetto dell'affidamento, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è demandata ad una Commissione giudicatrice.
- 3. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata, dal Dirigente del Settore competente, una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP competente, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.
- 4. La Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.
- 5. La commissione giudicatrice è presieduta e composta da dipendenti del Comune, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.
- 6. Il ruolo di segretario/verbalizzante della commissione giudicatrice è assunto da un dipendente dell'Ufficio Appalti o del Settore che ha indetto la gara ed è nominato dal

provvedimento di nomina della Commissione.

7. La commissione giudicatrice adempie alle proprie funzioni collegialmente con la presenza di tutti i membri e decide a maggioranza.
8. I lavori della Commissione giudicatrice devono svolgersi nel rispetto del principio della continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l'aggiornamento delle operazioni di gara.
9. La Commissione giudicatrice può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La Commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.
10. Non possono essere nominati commissari:
 - a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;
 - b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
 - c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 (regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

Articolo 15 - Il Responsabile Unico del Progetto

1. I Dirigenti provvedono, nella fase di programmazione, o contestualmente all'assunzione dell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, per ogni lavoro, servizio o fornitura da acquisire, alla nomina, con atto formale, di un Responsabile Unico del Progetto (RUP).
2. Il RUP è nominato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato, preferibilmente in servizio presso il servizio titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del Codice e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal Dirigente del Settore competente.
3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, e o, in mancanza, nella lettera invito a presentare un'offerta, nella determinazione a contrarre, nella determinazione di affidamento diretto.
4. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2 del Codice o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.
5. Il RUP può delegare altri dipendenti per lo svolgimento di mere operazioni esecutive, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, incluso l'accesso alle piattaforme digitali di cui all'art. 25 del Codice e ai servizi messi a disposizione dall'Anac.
6. Resta in ogni caso ferma la possibilità, in caso di accertata carenza in organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del Codice, di nominare il Rup tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.

Articolo 16 - Termini delle procedure di appalto e di concessione

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3 del Codice, l'Allegato I.3 definisce i termini massimi per la conclusione delle gare di appalto e di concessione sulla base del criterio di scelta:
 - a) OEPV (offerta economicamente più vantaggiosa);
 - b) minore prezzo.

Devono essere rispettate le tempistiche di seguito riportate.

Criterio di scelta: OEPV

Tipo di procedura	Termine massimo (mesi)
Procedura aperta	9
Procedura ristretta	10
Procedura competitiva con negoziazione	7
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	4
Dialogo competitivo	7
Partenariato per l'innovazione	9

Criterio di scelta: minor prezzo

Tipo di procedura	Termine massimo (mesi)
Procedura aperta	5
Procedura ristretta	6
Procedura competitiva con negoziazione	4
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara	3

Per gli appalti di lavori i documenti iniziali di gara sono pubblicati entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare il predetto termine per un massimo di un mese.

2. I termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. Nel caso di attivazione della procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. Il RUP può prorogare con atto motivato le tempistiche di gara di cui al predetto comma 1 per un massimo di 3 mesi.

In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini di pubblicazione dei documenti iniziali per gli affidamenti di lavori ed i termini di conclusione degli affidamenti di appalti e di concessione rispettivamente per un ulteriore mese e per ulteriori tre mesi.

Articolo 17 - Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e il Direttore dei lavori

1. L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto o del Direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità ed accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
2. Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dal Comune in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9 del Codice, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
3. L'allegato II.14 del Codice, art 32, commi 1-2, individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per i quali il direttore dell'esecuzione deve essere nominato quale soggetto diverso dal RUP. Sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro.
4. Per la direzione e il controllo dell'esecuzione dei contratti relativi a lavori il Comune nomina, prima dell'avvio della procedura per l'affidamento, su proposta del RUP, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione dei lavori, costituito da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere, ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato I.9 del Codice.
5. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione dei lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, se previsti, per eseguire i lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.
6. Nel caso di contratti di importo non superiore ad 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal Codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia.

Articolo 18 - Gare suddivise in lotti

1. Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese anche di prossimità, gli appalti possono essere suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.
2. Nella determinazione a contrarre, nel bando/lettera invito o nell'avviso di indizione della gara deve essere motivata la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in

modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese. Nei predetti atti devono essere indicati i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti.

3. È in ogni caso vietato l'artificioso accorpamento dei lotti.
4. Nel bando/lettera invito può essere limitato il numero massimo di lotti per i quali è consentita l'aggiudicazione al medesimo concorrente per ragioni connesse alle caratteristiche della gara e all'efficienza della prestazione, oppure per ragioni inerenti al relativo mercato, anche a più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. Al ricorrere delle medesime condizioni ed ove necessario in ragione dell'elevato numero atteso di concorrenti può essere limitato anche il numero di lotti per i quali è possibile partecipare.
5. Il bando di gara o la lettera di invito possono anche riservare alla stazione appaltante la possibilità di aggiudicare alcuni o tutti i lotti associati al medesimo offerente, indicando le modalità mediante le quali effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.

Articolo 19 - La selezione delle offerte

1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti dall'art. 108 del Codice, previa verifica, in applicazione dell'art. 91 e dell'allegato II.8 del Codice, della sussistenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'offerta è conforme alle previsioni contenute nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse nonché nei documenti di gara;
 - b) l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi del Capo II del Titolo IV della presente Parte e che possiede i requisiti di cui all'articolo 100 e, se del caso, dell'articolo 103 del Codice.
2. Il Comune può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.
3. Per le procedure aperte, negli atti di gara può essere previsto che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente.

Articolo 20 - Aggiudicazione

1. Al termine delle procedure di scelta del contraente è formulata la proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente da parte della Commissione giudicatrice, se nominata, ovvero del RUP o del responsabile del procedimento di fase, se nominato.
Con Determinazione del Dirigente/Titolare di incarico di Elevata Qualificazione è disposta l'aggiudicazione che è immediatamente efficace a seguito di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario.
In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi trenta giorni dalla proposta di

aggiudicazione, l'organo competente è autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente.

2 L'aggiudicatario decade dall'aggiudicazione:

- qualora emerge, successivamente allo svolgimento della procedura di affidamento, l'incapacità dello stesso a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base alle normative vigenti;
- se non presenta i documenti richiesti per la stipula del contratto entro il termine fissato o non si presenta per la stipula del contratto il giorno stabilito.

In questi casi il Comune di Voghera può aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.

3. L'affidamento di lavori, servizi e forniture in via d'urgenza prima della sottoscrizione del contratto è effettuato quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

CAPO III STIPULA E ROGITO

SEZIONE I Atti preliminari alla stipula

Articolo 21 - Spese contrattuali

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti ai contratti sono a carico dell'operatore economico contraente, salvo il caso in cui una disposizione normativa, o diverso accordo tra le parti, non preveda espressamente in modo difforme.
2. Il pagamento delle spese contrattuali, delle spese di copia e di bollo, dei diritti di segreteria, delle spese di registrazione, nonché di trascrizione e voltura catastale, ove previsti, deve essere effettuato dalla parte contraente al Comune prima della stipulazione del contratto.
3. Non è consentita, fatte salve eventuali disposizioni di legge, l'esenzione da qualunque specie di imposta, tassa o diritto di segreteria a favore dei contraenti.

Articolo 22 - Garanzia definitiva

1. Prima della stipulazione di ciascun contratto concernente l'affidamento di lavori, servizi e forniture, il contraente è tenuto a presentare ai competenti Uffici Comunali, secondo le modalità definite dalla documentazione di gara, idonea garanzia definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 117 del Codice.
2. In casi debitamente motivati è facoltà non richiedere la garanzia definitiva, per l'esecuzione dei contratti sotto soglia oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

SEZIONE II

Stipula del contratto

Articolo 23 - Contenuti ed allegati del contratto

1. Il contratto di affidamento di lavori, servizi e forniture deve obbligatoriamente indicare le parti, l'oggetto, l'importo e le modalità di pagamento, la durata.
2. Il contratto deve, inoltre, contenere, a pena di nullità, le clausole inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Al contratto sono allegati i documenti obbligatori per legge e quelli ritenuti necessari.

Articolo 24 - Forma del contratto

1. I contratti di appalto/concessione nei quali è parte il Comune sono stipulati per iscritto in modalità elettronica, nelle forme previste dalla legge e dal presente Regolamento.
2. I contratti relativi a beni immobili conseguenti a procedure ad evidenza pubblica, nonché quelli riguardanti diritti reali su beni immobili sono stipulati nella forma dell'atto pubblico notarile, nella forma pubblica amministrativa/scrittura privata autenticata o nella forma di scrittura privata.
3. I contratti di affidamento di lavori, servizi, forniture di importo pari o superiore alla soglia europea di riferimento sono stipulati nella forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante nel rispetto delle modalità elettroniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale.
4. I contratti aggiudicati a seguito di affidamento diretto o procedura negoziata di lavori, di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione possono essere stipulati con le seguenti forme, salvo diversa motivata indicazione contenuta nella determinazione a contrarre/ determinazione di aggiudicazione:
 - a) nel caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale con scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;
 - b) nel caso di affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 e fino alla soglia per l'affidamento diretto, di norma mediante scrittura privata o corrispondenza secondo l'uso commerciale con scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato;
 - c) nel caso di affidamento pari o superiore alla soglia rilevante per l'affidamento diretto e fino alla soglia europea di norma mediante atto pubblico o scrittura privata;
 - d) nel caso di affidamenti di importo pari o superiore alla soglia europea mediante atto pubblico.
5. Per gli affidamenti sul MEPA i contratti sono stipulati sulla relativa piattaforma secondo le modalità dalla stessa stabilito.
6. La forma del contratto è stabilita nella determinazione a contrarre, o nel bando ovvero nella lettera di invito alla procedura.
7. In caso di varianti si osservano le seguenti disposizioni:
 - qualora nel corso di esecuzione dei contratti occorra un aumento o una diminuzione della prestazione, il contraente è obbligato ad assoggettarvisi mediante atto di sottomissione, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, purchè le suddette variazioni siano contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da mutare la natura della prestazione

contrattuale. Oltre questi limiti, e nel rispetto delle previsioni di legge, è necessario provvedere alla stipula di un atto aggiuntivo, di norma nella stessa forma del contratto principale. Per importi di variante inferiori 40.000 si utilizza di norma la forma di corrispondenza o la scrittura privata;

- quando vengono modificate clausole o condizioni contrattuali di dettaglio o meramente operative, che non influiscono sulla sostanza delle prestazioni corrispettive e non alterano l'equilibrio contrattuale, il Dirigente/Titolare di Incarico di Elevata Qualificazione competente può ritenere sufficiente l'adozione del relativo provvedimento, senza ricorrere ad ulteriori formalizzazioni contrattuali.

8. I contratti, che rientrano nell'ambito di applicazione del Codice, sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, una tantum, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice dei contratti. Per affidamenti di valore inferiore ad € 40.000,00 l'imposta non è dovuta.

Articolo 25 - Durata del contratto e proroga

1. I contratti hanno termini e durata certi.
2. E' nulla la clausola che dispone la rinnovazione tacita del contratto.
3. La documentazione di gara, in caso di procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture, può contemplare l'opzione di una proroga:
 - di tipo contrattuale, ex art. 120 comma 10 del Codice : nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante; si tratta, pertanto, di una circostanza negoziale già preventivata dall'Amministrazione e dall'operatore economico contraente.
 - di tipo tecnico, ex art. 120 comma 11 del Codice: in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. La proroga tecnica, quindi, avendo carattere di temporaneità e imprevedibilità, rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro.
4. La proroga tecnica non richiede, di norma, la stipula di un nuovo contratto.

Articolo 26 - Domiciliazione e comunicazioni

1. Fatte salve diverse pattuizioni, in assenza dell'ufficio, della persona o della ditta presso cui viene eletto il domicilio e fino a che il contraente non abbia notificato la nuova elezione di domicilio, la notifica degli atti può essere fatta presso la Sede Comunale.
2. Le comunicazioni, le notificazioni, le intimazioni sono effettuate con la forma prevista nel bando o nella lettera di invito e preferibilmente a mezzo di posta elettronica certificata, utilizzando la firma digitale, con le modalità e garanzie previste dalla legge.

Articolo 27 - Termini per la stipula del contratto

1. La stipula del contratto di appalto o di concessione deve avvenire di regola, entro 60 giorni dalla data di esecutività del provvedimento di aggiudicazione, salvo diverso termine previsto nel bando o nella lettera invito, ovvero nel caso di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, ai sensi di legge. In ogni caso l'aggiudicatario deve presentarsi alla data di stipula, che deve essere comunicata dall'Ufficio Contratti con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.
2. Qualora il contraente, regolarmente avvisato, non provveda, entro il termine indicato dall'Ufficio Contratti, a presentare la documentazione richiesta oppure – senza valida motivazione, non si presenti per la stipula del contratto, il Comune ha facoltà di dichiararlo decaduto dall'aggiudicazione, di incamerare la cauzione provvisoria, se prevista, nonché di richiedere il risarcimento dei danni.

Articolo 28 - Copie del contratto elettronico

1. Dopo la stipula, il contratto repertoriato, compresi gli allegati, firmato digitalmente è inviato informaticamente alla parte contraente, al Dirigente firmatario ed ai relativi servizi comunali competenti. Agli stessi destinatari vengono successivamente comunicati gli estremi dell'avvenuta registrazione, qualora prevista.

SEZIONE III **Rogito del contratto**

Articolo 29 - Ufficiale rogante

1. I contratti nell'interesse del Comune sono rogati, di norma, dal Segretario Generale o da chi lo sostituisce legalmente.
2. Sono rogati di norma dal Segretario Generale anche i contratti stipulati tra il Comune e le Società partecipate.
3. Il Comune può sempre avvalersi di notai di fiducia, in particolare per gli atti che comportino la costituzione, la modifica, l'estinzione o il trasferimento di diritti reali su beni immobili o mobili registrabili in pubblici registri.
4. Il rogito avviene con l'osservanza della legge in materia di atti notarili, in quanto applicabile.
5. A cura del Segretario Generale e sotto la sua diretta responsabilità è tenuto un registro di repertorio sul quale devono essere annotati, in ordine progressivo, tutti i contratti, rogati in forma pubblica amministrativa o stipulati per scrittura privata autenticata o per scrittura privata, nel caso in cui sia prevista per legge la registrazione fiscale.
6. Il Segretario Generale, a mezzo dell'Ufficio Contratti, provvede alla conservazione del repertorio. Gli originali dei contratti sono archiviati informaticamente mediante invio telematico alla conservazione legale.
7. I contratti stipulati con scrittura privata non soggetti a registrazione fiscale devono comunque essere annotati su apposito registro.

Articolo 30 - Soggetti competenti alla stipula

1. In base all'art. 107 comma 3 lett. c) del D.lgs. 267/2000, agli artt. 54 e 127 comma 2 dello Statuto, all'art. 13 comma 3 lett. c), del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i Dirigenti stipulano, in rappresentanza dell'Amministrazione, i contratti che si riferiscono all'ambito di attività degli uffici cui sono preposti. La competenza appartiene al

Dirigente che ha adottato la Determinazione a contrarre.

2. In caso di motivata assenza e impedimento del Dirigente competente il contratto può essere sottoscritto da altro Dirigente indicato dal Segretario Generale.

CAPO IV **EFFICACIA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI**

SEZIONE I **Efficacia del contratto**

Articolo 31 – Efficacia e termini

1. Di norma, l'efficacia del contratto decorre dalla data della sottoscrizione delle parti.
2. Se viene ordinata l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto, nelle more della sua stipulazione, il contraente è tenuto a consegnare le garanzie ed ogni altro documento richiesto dal bando o dalla lettera di invito e dagli atti ivi richiamati. Il contraente si intende ad ogni effetto obbligato con l'avvio dell'esecuzione d'urgenza.
3. I termini indicati nei contratti decorrono dalla data di stipula degli stessi oppure da altra data espressamente indicata e, per i contratti stipulati nella forma commerciale, dalla data di comunicazione al contraente.
4. Qualora i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè consecutivi e continui.
5. Qualora siano indicati in mesi o anni si intendono computati alla data corrispondente del mese o dell'anno finale. Se non esiste il giorno finale corrispondente il termine scadrà il giorno successivo. Se il termine scade in un giorno festivo o non lavorativo il termine si intende prorogato al successivo giorno lavorativo.

SEZIONE II **Esecuzione del contratto**

Articolo 32 - Esecuzione

1. Il contraente è tenuto ad adempiere tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto.
2. Il RUP che si avvale del direttore dell'esecuzione o del direttore dei lavori dovrà verificare ed accertare l'integrale esecuzione delle prestazioni e la puntuale e tempestiva osservanza da parte del contraente di tutte le clausole e prescrizioni dedotte in contratto.
3. Nell'esecuzione dei contratti non possono essere apportate variazioni quantitative o qualitative rispetto a quanto è stato stipulato, salvo i casi previsti dalla legge.

Articolo 33 - Recesso dal contratto

1. Il Comune ha facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge.
2. L'esercizio del diritto di recesso deve essere preceduto da formale comunicazione all'operatore economico da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni. Trascorso tale termine e, verificata la regolarità della prestazione eseguita fino alla data di ricezione del preavviso di recesso, si procede al relativo pagamento ai prezzi di contratto.

Articolo 34 - Cessione del contratto

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, a pena di nullità.
2. Non costituisce cessione del contratto il mutamento della ragione sociale dell'aggiudicatario, che deve essere comunicata e documentata al Dirigente/ Titolare incarico Elevata Qualificazione che ne prende atto con Determinazione, pena sospensione dei pagamenti.

Articolo 35 - Cessione del credito derivante da contratto

1. La cessione di credito è disciplinata dalla legge 52/1991, richiamata dall'art. 120, comma 12, del Codice.
2. La cessione è stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al Comune.
3. Con riferimento ai mandati di pagamento già emessi, la notifica dell'atto di cessione di credito è inefficace.
4. All'eventuale cessionario possono essere opposte tutte le eccezioni riguardanti l'ammontare e la validità del credito.

TITOLO III

DEI SINGOLI CONTRATTI

Articolo 36 – Donazione

1. Ai sensi dell'art. 8 del Codice il Comune di Voghera può ricevere per donazione beni o prestazioni rispondenti all'interesse pubblico a condizione che il Soggetto donante e il Soggetto Esecutore della prestazione qualora diverso dal Donante, siano in possesso dei requisiti di carattere generale necessari per poter contrarre con una Pubblica Amministrazione.
2. Possono essere accettate donazioni assoggettate a disposizioni modali purchè le finalità indicate dal donante non contrastino con quelle istituzionali.
3. Fuori dai casi di cui ai commi precedenti, il Comune può motivatamente rinunciare all'accettazione della donazione.
4. La donazione promissoria che consiste nell'assunzione di una obbligazione di fare in capo al donante può avere ad oggetto: la prestazione di una fornitura / servizio strumentale all'attività del Comune o alla collettività; la prestazione di lavori da effettuarsi su immobili, suoli o terreni nella disponibilità del Comune. La prestazione oggetto della donazione potrà essere resa direttamente dal donante ovvero da un terzo. La donazione si perfeziona con la stipula di una convenzione tra donante e Comune, stipulata con atto pubblico notarile.
5. Si definiscono di modico valore le donazioni di importo singolarmente non superiore a € 5.000,00 in caso di donante persona fisica o a € 20.000,00 in caso di donante persona giuridica.
6. In base all'art. 56 del vigente regolamento comunale di contabilità fatte salve le autorizzazioni di legge, all'accettazione o al rifiuto di lasciti e donazioni di beni provvede la Giunta Comunale o il Consiglio Comunale secondo le rispettive competenze. Con la relativa deliberazione vengono fissate le destinazioni di essi e degli eventuali frutti dagli stessi derivanti.
7. Viene garantito il rispetto dell'anonimato del donante qualora lo stesso ne abbia fatta specifica richiesta nella proposta di donazione.
8. I contratti di donazione sono stipulati con atto pubblico notarile.

Articolo 37 - Convenzioni con enti del Terzo Settore

1. Le convenzioni con organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale sottoscritte ai sensi dell'art. 56 del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) sono precedute da procedura comparativa riservata alle medesime nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento.
2. Si possono ricercare manifestazioni di interesse mediante apposito avviso esplorativo pubblicato per almeno 15 giorni all'Albo pretorio, sul sito internet del Comune di Voghera nella Sezione Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti e con ulteriori modalità di divulgazione da definire nella Determinazione a contrarre.
3. Le convenzioni con gli enti del terzo settore sono stipulate di norma con scrittura privata, fatta salva l'esigenza di una diversa formalizzazione in relazione al contenuto dell'accordo.

Articolo 38 - Contratti a titolo gratuito, contratti attivi e contratti esclusi

1. I contratti a titolo gratuito, i contratti attivi e i contratti esclusi dall'applicazione delle norme del Codice. L'affidamento dei predetti contratti che offrono opportunità di guadagno economico anche indiretto avviene tenendo conto dei principi di risultato, fiducia, accesso al mercato e deve essere preceduta dall'attivazione del confronto concorrenziale mediante pubblicazione di apposito avviso esplorativo pubblicato per almeno 15 giorni all'Albo pretorio, sul sito internet del Comune di Voghera nella Sezione Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti e con ulteriori modalità di divulgazione da definire nella Determinazione a contrarre.
2. Essi sono stipulati di norma con scrittura privata, fatta salva l'esigenza di una diversa formalizzazione in relazione al relativo contenuto, evidenziata nella Determinazione del dirigente/Titolare di incarico di Elevata Qualificazione.

Articolo 39 - Partenariato sociale e cessione di immobili in cambio di opere

1. Ai sensi dell'art. 201 e 202 del Codice, il Comune di Voghera può concludere contratti di partenariato sociale aventi ad oggetto la cura, il recupero e la valorizzazione di beni immobili e luoghi pubblici in collaborazione con cittadini attivi singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, anche di natura imprenditoriale, purché residenti nel Comune di Voghera che non ricavino vantaggi economici diretti o indiretti dall'attività svolta.
2. Il contratto è stipulato con atto pubblico amministrativo in modalità elettronica o atto pubblico notarile.

TITOLO IV

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Articolo 40 - Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni regolamentari ed altri atti precedenti aventi ad oggetto la disciplina in materia di attività contrattuale.
3. In ogni caso e nell'ipotesi di norme regolamentari comunali contrastanti con il Codice, quest'ultimo deve intendersi prevalente.

Articolo 41 - Adeguamento automatico e rinvio

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono automaticamente adeguate alla normativa sopravvenuta in materia.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative nazionali ed europee vigenti in materia.